

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

CODICE CIG _____
CONTRATTO REPERTORIO N. _____
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Olevano sul Tusciano, ubicata in piazza Umberto I, innanzi a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Olevano sul Tusciano, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti:

1) da una parte, _____, il quale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 267 del 2000, interviene, agisce e stipula nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Olevano sul Tusciano, in seguito denominato Concedente;

2) dall'altra parte, il sig. _____, nato a _____ il ___/___/___ - codice fiscale _____, che nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa _____, con sede in _____ alla via _____, interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della predetta impresa, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero R.E.A. _____ Codice fiscale e Numero d'Iscrizione _____, in seguito denominato Concessionario.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà ai sensi del disposto dell'articolo 48 della legge notarile 16 febbraio 1913, n.89.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del ___/___/___, è stato approvato il progetto denominato "Piano della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale", redatto dall'Area tecnica Urbanistica del Comune di Olevano sul Tusciano;

- con Determina a contrarre n. _____/___ del ___/___/___, adottata dal Responsabile dell'Area LL.PP. E Polizia Locale, è stato stabilito di indire gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che a seguito di regolare svolgimento delle procedure di gara, la stessa veniva provvisoriamente aggiudicata a "_____", con sede in _____ (_____), la cui offerta presentava un punteggio _____, giusto verbale di del ___/___/___, redatto dalla preposta commissione di gara.

- che con successivo provvedimento n. _____ del ___/___/___, il responsabile della _____ ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio a "_____", con sede in _____ (_____), per l'importo netto di euro _____, oltre euro _____ per IVA al ___%.

Tutto quanto innanzi premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (a corpo)

- a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.2. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.3. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.4. imballaggi in plastica e metalli per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.5. imballaggi in plastica e metalli per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.6. vetro per le utenze domestiche (raccolta stradale);
- a.7. vetro per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.8. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.9. pannolini e pannoloni (raccolta domiciliare);
- a.10. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori);
- a.11. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);

b) servizi di nettezza urbana (a corpo):

- b.1 spazzamento, pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico;
- b.2 raccolta e trasporto dei rifiuti e pulizia delle aree adibite a fiere, manifestazioni, feste e sagre;
- b.3 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a mercati;
- b.4 svuotamento dei cestini gettacarta e pulizia dell'area circostante;
- b.5 rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo;
- b.6 lavaggio e sanificazione dei contenitori stradali;

c) servizi informativi (a corpo):

- c.1 azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- c.2 redazione della carta dei servizi.

d) Trattamento dei rifiuti urbani (a misura):

- d.1 Conferimento e trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti di destinazione finale.

Articolo 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni TRE decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto, nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi. E' consentita la proroga/prosecuzione, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 50/2016, per un periodo massimo di mesi SEI, intero o frazionato a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante. In ogni caso l'eventuale proroga/prosecuzione non potrà essere inferiore a mesi 1 (UNO).

La durata dell'appalto, altresì, è comunque subordinata all'attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con trasferimento delle competenze all'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della Legge Regione Campania n.5/2014 e della Legge regionale 26 maggio 2016 n.14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti". Pertanto, indipendentemente dalla durata dell'affidamento, è stabilita la cessazione automatica del contratto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, all'atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato dall'Autorità di Ambito, ai sensi della Legge Regione Campania n.14/2016. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art.202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale.

Articolo 4 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il costo medio annuo presunto dei servizi oggetto del presente contratto - riportato in dettaglio nella tabella 8.6 della Relazione Tecnica Generale - è stimato in € _____ oltre IVA come per legge (pari a € _____ corrispondente al 10%), di cui € _____, contabilizzato a corpo per il

servizio di igiene urbana di cui all'art.1 lettere a) - b) - c) del presente C.S.A. ed € _____contabilizzato a misura per il servizio di conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al precedente art.1 lettera d).

I prezzi unitari per il servizio di conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento sono quelli offerti in sede di gara.Per cui, in relazione alla durata del contratto (TRE ANNI), l'importo complessivo presunto ammonta a euro € _____ oltre IVA come per legge (pari a € _____ corrispondente al 10%).

Gli oneri per la sicurezza annui non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.), compresi nei costi d'appalto di cui al precedente punto 1 e non soggetti a ribasso, sono pari a € 7.679,40 così come desunti dalle Tabelle per la determinazione del costo del personale e relativi alle voci per indumenti di lavoro e D.P.I., ex art.66. e spese per interventi piano valutazione rischi ex art.65 del vigente CCLL.

L'importo sopra indicato corrisponde al valore stimato dei servizi di cui al presente appalto e precisamente al totale dei corrispettivi annualmente previsti dal presente capitolato ed è finanziato con risorse del bilancio comunale, per ogni esercizio finanziario.

Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.

Il canone relativo al servizio di igiene urbana sarà erogato in rate mensili posticipate e nei termini di legge, dietro presentazione di regolare fattura, con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore di competenza. Il pagamento relativi ai costi conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento saranno erogati, dietro presentazione di regolare fattura, e contabilizzati a misura in base al prezzo unitario offerto per ogni codice CER in sede di gara decurtato dei benefici da ristoro secondo i corrispettivi offerti in sede di gara. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I resoconti e le relazioni presentate dall'Affidatario ai sensi degli articoli precedenti costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Affidatario. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Comune non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultassero non eseguiti.

L'Affidatario si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico - finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Affidatario con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Articolo 5 - CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Affidatario è tenuto a eseguire i servizi:

a) con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti;

b) non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini comunali, saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio, senza oneri e costi aggiuntivi per il Comune.

A tal fine, l'Affidatario si impegna a operare per:

a) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;

b) salvaguardare l'ambiente.

Tenendo conto delle indicazioni degli articoli precedenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso del contratto. Variazioni della popolazione, che si verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione, in ragione del 10%, non daranno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione n. _____ pari ad euro _____ emessa in data _____ dalla società _____ P.IVA _____ è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'espletamento delle attività non svolte dal gestore nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dei servizi dell'appalto.

La garanzia di cui al comma può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione dell'Appalto risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della cauzione deve essere espressamente dalla Stazione Appaltante, con la condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 7 - PERSONALE

L'Affidatario è obbligato:

A) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;

B) a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente, già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa", ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, nel rispetto della procedura relativa al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile e comunque del relativo contratto collettivo nazionale; le condizioni stabilite nel predetto contratto collettivo nazionale e quelle ulteriori eventualmente concordate nella procedura di cessione dovranno essere garantite anche nel prosieguo del rapporto di lavoro, salvo che esse siano sostituite dalle previsioni di altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'Affidatario, sempreché del medesimo livello.

L'inosservanza di tale obbligo legittimerà il Comune alla risoluzione immediata del contratto senza che l'Affidatario possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi;

C) a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto.

L'affidatario si impegna ad inquadrare il personale con il contratto del Settore Ambientale FISE ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti i profili saranno verificati e attribuiti al personale secondo la specifica mansione lavorativa.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di ottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione medesima comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Resta inteso che la Ditta aggiudicataria risponde dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 35, commi 28 ss. Del Decreto - Legge n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, che il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle attività, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle attività, secondo quanto disposto dalla legge.

L'affidatario è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico e economico - finanziario sui servizi e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per l'eventuale predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune, o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell'Affidatario, saranno allo stesso addebitati;
- b) adempiere gli obblighi assicurativi - previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
- c) adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

d.1) verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Affidatario fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Affidatario, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecento mila/00) per ogni singolo sinistro;

d.2) per inquinamento: dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Affidatario sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Affidatario, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 (euro trecento mila/00).

L'Affidatario resterà unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato iniziale.

Articolo 9 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le eventuali modifiche ed integrazioni che le parti contraenti vorranno apportare al presente contratto dovranno basarsi sul loro comune consenso da determinarsi all'unanimità delle parti in causa e dovranno risultare da un atto scritto.

Articolo 10 - PENALI

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi elencati all'art.2, nei termini indicati ai commi 3, 4 e 5, sarà applicata una penale pari allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica, per ogni giorno di ritardo, per ogni servizio non attivato.

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal Comune, l'Affidatario avrà l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e sarà passibile delle penali appresso indicate:

INADEMPIENZA PENALE

mancato raggiungimento, per fatto imputabile all'Affidatario, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 4 5,00 euro/abitante residente nell'area servita conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata

(conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 per ogni contestazione contaminazione e/o miscelazione di da un minimo di rifiuti euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero euro 2.000,00 per ogni infrazione omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico euro 500,00 per ogni infrazione omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio euro 1.000,00 per ogni infrazione mancata svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per le raccolte differenziate entro i termini fissati euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati euro 100,00 cadauno per giorno di ritardo mancato svolgimento del servizio di spazzamento euro 2.000,00 il giorno incompleto spazzamento euro 200,00 per ogni carenza accertata utilizzo di personale privo di divise aziendali euro 100,00 il giorno per persona inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni) euro 200,00 cadauno per giorno mancata pulizia delle caditoie o raccolta e trasporto delle foglie euro 100,00 per ogni infrazione mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative euro 10.000,00 cadauna mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio euro 200,00 per ogni infrazione svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di scarichi abusivi euro 300,00 per ogni infrazione irregolarità commesse dal personale di servizio, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione mancata presentazione al Comune delle informazioni richieste ai sensi degli articoli precedenti da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata con raccomandata e/o pec all'Affidatario dal Comune entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenimento e ove possibile contestualmente a esso.

Articolo 11 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Affidatario per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Affidatario si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s. m. e i.. E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 12 - MISURE ANTICORRUZIONE

Nell'ambito delle misure volte alla prevenzione ed alla repressione della corruzione nella pubblica amministrazione:

- l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge

n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione approvato con la citata delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2018;

- l'Amministrazione, con il presente atto, dichiara che non sussistono nel procedimento in questione situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

- dare atto di aver assolto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.159 del 2011

- l'aggiudicatario accetta la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/UTG;

-l'aggiudicatario, infine, si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali appaltatori, subappaltatori.

Articolo 13 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. In particolare, non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto della concessione, né autorizzare terzi a farlo.

Articolo 14 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L'Assuntore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016), delle norme del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dalle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso delle attività.

La sottoscrizione del Contratto e del C.S.A. da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme e di loro incondizionata accettazione.

Articolo 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario. L'imposta di bollo a carico dell'aggiudicatario è assolta in modalità virtuale.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, su n. __ pagine, del quale ho dato lettura ai comparenti, che mi esonerano espressamente dalla lettura degli allegati avendone esatta conoscenza, lo approvano, lo chiamano conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in formato autografo, mentre è da me ufficiale rogante firmato in modalità digitale.

Per il Comune di Olevano sul Tusciano:

Per l'Aggiudicatario:

Il segretario comunale: